



ANNA
LOBOSCO
24.10.2024
08:27:02
UTC




Michele
Emiliano
24.10.2024
10:46:55
GMT+02:00



Regione Puglia
Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 222 del 23/10/2024

Individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'art.20,comma 4,del dlgs 8/11/21,n.199 e dell'art.3,comma 1,del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21/06/24(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili).



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: ERI/SDL/2024/00004

Oggetto: *Individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili).*

Relazione tecnica e di accompagnamento allo schema di disegno di legge

“Individuazione delle superfici e delle aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili).”

1. Premessa

Con il presente schema di disegno di legge (per brevità SDL) si intende provvedere all’individuazione delle superfici e delle aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (*“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*) e dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (*“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*).

2. Le fonti normative unionali e nazionali e la competenza legislativa regionale

Il **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)**, predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, stabilisce gli obiettivi per la crescita delle capacità rinnovabili installate in Italia entro il 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività, oggetto del parere motivato VAS di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 2019, n. 367, al fine di:

- a) contribuire all’obiettivo europeo coerente con le previsioni del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 governance;
- b) accrescere la quota dei consumi coperti da fonti rinnovabili;
- c) contenere il consumo di suolo.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, il **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*, al suo articolo 20 fissa la *“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*, introducendo la definizione di *“aree idonee”*, ossia aree aventi un potenziale atto ad ospitare l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative. La norma citata dispone, ai fini dell’individuazione delle superfici e delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, il rispetto dei principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo. La disposizione stabilisce altresì che *“con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito: decreto), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono stabiliti principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti*

rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee di cui al comma 8”.

Il medesimo D.Lgs. 199/2021 introduce dei criteri generali anche in tema di procedure autorizzative specifiche per le aree idonee. Infatti, l'articolo 22 stabilisce che:

- a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
- b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.

La richiamata disciplina si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.

Detta disciplina si applica, altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee.

In attuazione del menzionato art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 199/2021, con successivo **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024** (*“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*); di seguito anche il *“Decreto”*), emanato di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell'Agricoltura, il Governo ha provveduto a:

1. individuare la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondente ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto *“FIT for 55” (cd. burden sharing)*;
2. stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER funzionali al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui sopra in linea con il principio della neutralità tecnologica.

L'art. 1 del predetto Decreto, specificata tale duplice finalità regolamentare, enuclea quattro diverse tipologie di aree che le Regioni sono tenute a individuare, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali. Segnatamente, trattasi di:

- a) **superfici e aree idonee**: ivi è previsto un *iter* accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (espressione del parere obbligatorio ma non vincolante dell'autorità competente in materia ambientale; riduzione di un terzo dei termini di conclusione dei procedimenti autorizzativi, utilizzo della procedura abitativa semplificata – PAS – fino a 12 MW di potenza, innalzamento delle soglie *screening* e VIA rispettivamente a 12 MW e 25 MW);
- b) **superfici e aree non idonee**: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'Allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010;

- c) superfici e aree **ordinarie**: superfici e aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- d) aree in cui è **vietata** l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (disposizione introdotta dall'art. 5 del decreto-legge n. 63/2024 (*"Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale"*; cd. D.L. Agricoltura), convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, il quale vieta la realizzazione di nuovi impianti nelle aree ricadenti in zone classificate come agricole dai piani urbanistici.

Dunque, l'art. 2 del DM cit. reca la tabella A, nell'ambito della quale viene tracciata, per ciascuna Regione, la traiettoria di conseguimento pro-quota dell'obiettivo di potenza complessiva da raggiungere come Paese al 2030.

Per quanto qui di stretto e diretto interesse, questi gli obiettivi di potenza aggiuntiva (MW) stabiliti per la Regione Puglia: 163 (annualità 2021); 507 (annualità 2022); 876 (annualità 2023); 1.672 (annualità 2024); 2.405 (annualità 2025); 3.213 (annualità 2026); 4.104 (annualità 2027); 5.084 (annualità 2028); 6.165 (annualità 2029); 7.387 (annualità 2030).

Orbene, per il conseguimento di detto obiettivo, l'art. 3 dispone che le Regioni sono chiamate a individuare, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del citato decreto legislativo, n. 199/2021, con propria legge, entro 180 giorni dalla entrata in vigore del decreto ministeriale (3 luglio 2024) le aree idonee e quelle non idonee secondo i principi e criteri stabiliti dall'art. 7 del DM.

All'uopo, dunque, si prevede all'art. 4 che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE"), con il supporto del GSE, provveda al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti a carico delle Regioni e delle Province Autonome sia in termini di emanazione degli atti legislativi che di raggiungimento degli obiettivi annuali fissati nella tabella A di cui al precedente art. 2.

Detto monitoraggio è propedeutico all'esercizio di **"poteri sostitutivi"** in capo allo Stato, attivabili in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti legislativi, nei termini sopra indicati, o di scostamento negativo dagli obiettivi previsti per l'anno 2026.

Segnatamente, in caso di mancata adozione delle leggi regionali di individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee entro i termini sopra indicati, il MASE propone, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, al Presidente del Consiglio degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva, da adottare in Consiglio dei ministri e aventi le caratteristiche stabilite dall'art. 41, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Parimenti, in caso di scostamenti dalla traiettoria dei *target* fissati nella menzionata Tabella A, a partire dal 1° gennaio 2026, il MASE invita la Regione interessata a presentare entro trenta giorni osservazioni al fine di valutare in che misura lo scostamento sia attribuibile all'operato della Regione o delle Provincia Autonoma.

Risulta, altresì, assegnato un ulteriore periodo supplementare di sei mesi alle amministrazioni interessate per attivarsi prima di esercitare eventuali poteri sostitutivi.

Sul punto, preme inoltre considerare che il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11), all'articolo 4 ha previsto l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete, e che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse del fondo, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata. Deve segnalarsi che l'ultimo periodo del comma 4 della

disposizione in parola stabilisce, per l'anno 2024, il riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

Il fulcro del provvedimento è individuabile nell'articolo 7, ove sono esplicitati i criteri e i principi per l'individuazione delle aree idonee.

La norma, in primo luogo, fa salvo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, innanzi richiamato, che fissa il divieto alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle zone classificate come agricole dai vigenti piani urbanistici, con la finalità specifica di "preservare" tali terreni alla sola coltivazione.

Tale divieto è stato confermato anche dalla recente Legge di conversione.

In tale contesto, è stata confermata la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole esclusivamente in alcune tipologie delle c.d. "aree idonee" espressamente individuate dall'art. 20 del d. lgs. n. 199/2021, quali, ad esempio, cave e miniere, aree nella disponibilità di Ferrovie dello Stato e dei concessionari autostradali, aree dei sedimenti aeroportuali, aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento, e aree collocate entro 300 metri dalle autostrade.

Inoltre, la predetta Legge di conversione ha confermato le due eccezioni al summenzionato divieto, già introdotte dal D.L. 15 maggio 2024, n. 63, rendendo possibile l'installazione in aree agricole di:

1. impianti con moduli collocati a terra funzionali alle Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.);
2. impianti rientrati in progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR") o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ("PNC");
3. impianti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR (quali gli *impianti agrivoltaici c.d. avanzati*).

Infine, la Legge di conversione ha sostituito il secondo comma dell'art. 5 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, introducendo un regime transitorio dettagliato, in forza del quale il divieto in questione non si applicherà ai progetti per cui, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie per ottenere i titoli per la costruzione ed esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

In sintesi, ferma la disciplina delle aree agricole, ai fini dell'individuazione delle aree idonee e del raggiungimento degli obiettivi, le Regioni tengono conto dei seguenti criteri:

1. la massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2;
2. le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
3. la possibilità di classificare le superficie o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
4. la possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del d. lgs n. 199/2021.

Inoltre, in forza dell'art. 7 comma 3, del DM, le Regioni dovranno in ogni caso considerare come *non idonee* le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1 lettera a) e b) del d. lgs 22 gennaio 2004 n. 142. Si tratta, in particolare, dei beni culturali e delle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali, nonché le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza. Oltre a queste aree, le Regioni potranno individuare come *non idonee* altre aree ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

Alle Regioni è altresì attribuita la possibilità di stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela, fino a un massimo di 7 chilometri di ampiezza: tale fascia di rispetto dovrà in ogni caso essere opportunamente differenziata a seconda della tipologia di impianto FER e dovrà altresì essere proporzionata al bene oggetto di tutela.

Ai fini dell'individuazione delle superfici e aree idonee le Regioni e Province autonome potranno avvalersi della piattaforma digitale di cui all'articolo 21 D.Lgs. 199/2021, integrata dai dati sull'uso del suolo agricolo desumibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Pertanto, al fine di ottemperare a quanto stabilito dal richiamato art. 3 del DM, gli Assessorati competenti (Sviluppo Economico, Ambiente e Agricoltura insieme al Consigliere delegato per Urbanistica e Paesaggio) si sono tempestivamente attivati, organizzando tavoli di confronto propedeutici all'emanazione di uno schema di disegno legge condiviso.

In particolare, plurimi incontri ad hoc sul tema si sono tenuti presso la sede dell'Assessorato all'Ambiente, presso gli Uffici di Presidenza, nonché presso la sede dell'Assessorato allo Sviluppo economico.

Dunque, a seguito della condivisione di una prima formulazione dell'articolato normativo, pervenivano agli atti del Dipartimento Sviluppo Economico i contributi trasmessi dal Dipartimento Agricoltura, dal Dipartimento Ambiente, dal Consigliere delegato per Urbanistica e Paesaggio.

3. Ratio e disciplina

Sulla base della ricostruzione che precede, in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), la Regione Puglia, nell'esercizio delle competenze legislative ad essa demandate, provvede alla puntuale individuazione sul proprio territorio: a) delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; b) delle superfici e delle aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; c) delle superfici e delle aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; d) delle aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

L'esigenza di legiferare sulla materia in parola risulta funzionale al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal legislatore unionale e nazionale, tra i quali il perseguimento della sostenibilità ambientale, il contrasto ai cambiamenti climatici, il perseguimento della decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale, a partire dagli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, nonché in coerenza con le previsioni dello strumento di pianificazione energetica regionale.

Più in dettaglio, l'individuazione delle c.d. aree idonee costituisce una tematica che coinvolge plurimi fronti di indagine e discussione.

Da un lato, si rinviene l'annosa e problematica tematica della **dipendenza energetica** e la necessità di raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati per il 2050 dalla strategia comunitaria al fine di **ridurre le emissioni** nette di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, così da divenire il primo continente climaticamente neutro entro il 2050, impongono politiche di promozione delle FER a tutti i livelli.

Dall'altro, la consistente crescita nella produzione e nel numero di impianti da FER induce a valutarne e **mitigarne gli effetti sul paesaggio ecologico e culturale**, in particolare nei Paesi del bacino del Mediterraneo, più soggetti alla pressione antropica.

Su tale ultimo punto, del resto, se su scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso percepita e considerata come unilateralmente positiva, è invece su scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull'identità e riconoscibilità dei luoghi.

Mette altresì conto rilevare che, alla luce dei rilevanti interessi in rilievo, il seguente schema di disegno di legge sarà sottoposto alla **pubblica consultazione**, tenuto conto che la **L.R. n. 28/2017 ("Legge sulla partecipazione")** promuove la partecipazione quale principio fondamentale della Regione Puglia, elevata a vera e propria bussola del programma di Governo e della sua azione in tutti i settori d'interesse (prevedendo, in particolare, all'art.2, comma 1, lettera j) che *"[...] la Regione Puglia, attraverso i processi partecipativi [...], promuove la capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali, quali i rappresentanti delle collettività locali, [...]"*).

In ragione di tanto, risulta necessario assicurare il pieno coinvolgimento dei territori avviando un percorso di consultazione pubblica del documento preliminare dello Schema di disegno di legge, al fine di acquisire ulteriori e più estesi contributi utili ed emendamenti, attraverso il portale **PugliaPartecipa**, raggiungibile al seguente link (<https://partecipazione.regione.puglia.it/>) oltre che audizioni e confronti da attuarsi nelle sedi delle **Commissioni Consiliari** competenti coinvolgendo i principali stakeholders pubblici e privati; una attenzione specifica sarà riservata alla interlocuzione con **ANCI** e **UPI**, cui sarà richiesto di intermediare nel modo più efficiente possibile con tutti i Comuni e le Province associati.

4. Articolazione dello schema di disegno di legge

Sulla base di tutto quanto sin qui esposto, il presente schema di disegno di legge è suddiviso in dodici articoli (senza Capi e/o Titoli) dei quali in questa sede si riporta, in sintesi, il contenuto dispositivo.

L'**articolo 1** definisce le finalità della legge e richiama i principi sulla scorta dei quali la stessa è stata elaborata, rimarcando la necessità di rendere la Puglia sostenibile sotto il profilo energetico, di perseguire il contrasto ai cambiamenti climatici, di conseguire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale a partire dagli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024 ed in coerenza con le previsioni dello strumento di pianificazione energetica regionale.

Dunque, la disposizione evidenzia l'obiettivo dell'articolato normativo in parola, volto ad individuare:

- a) le superfici e le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- b) le superfici e le aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- c) le superfici e le aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- d) le aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra

L'articolo 2 contiene le definizioni utili a precisare i riferimenti alle delimitazioni territoriali e alle tipologie di impianto contenuti negli articoli successivi.

L'articolo 3 individua le superfici e le aree ritenute idonee ai fini della realizzazione di impianti FER, operando opportune distinzioni in relazione alla specifica tipologia di impianto.

L'articolo 4 disciplina le procedure autorizzative specifiche per la costruzione ed esercizio di impianti a fonti rinnovabili in aree idonee, riprendendo i contenuti dell'art. 22 del d.lgs. n. 199/2021 le cui norme procedurali si configurano quali norme di principio in materia di FER, attuando la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al pari del d.lgs. n. 387/2003 e del DM 10.09.2010.

L'articolo 5 prevede il funzionamento e la implementazione della "Piattaforma digitale nazionale per le aree idonee", prevista dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 199/2021, unitamente alle attività connesse al suo monitoraggio, all'uopo rendendo disponibili le informazioni di competenza regionale e comunale.

L'articolo 6 individua le superfici e le aree ritenute non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla scorta dei parametri indicati nella normativa nazionale di riferimento e di ulteriori fattispecie individuate dalla pianificazione regionale, prevedendo in ogni caso il conseguente adeguamento, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale in commento, delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 al nuovo quadro legislativo.

L'articolo 7 individua le superfici ed aree ordinarie per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, specificando che in tale ipotesi nei relativi procedimenti autorizzativi deve essere temperata la necessità di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in coerenza con le previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con la necessità di garantire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale ed il contrasto ai cambiamenti climatici, a partire dagli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024..

L'articolo 8 perimetra le aree in cui è, invece, vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, facendole coincidere con le zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, consentendo tuttavia nelle successive ipotesi, ivi espressamente tipizzate, l'installazione di impianti siffatti nelle zone di cui all'art. 20 e ss. del D.Lgs. 199/2021.

L'articolo 9 disciplina la clausola valutativa, demandando al Consiglio regionale l'esercizio del potere di controllo sull'attuazione della presente legge e la valutazione degli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e dei risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili.

A tal fine, la Giunta regionale fornisce al Consiglio, con cadenza biennale, una relazione indicante il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la quantità di energia prodotta in relazione alle diverse tipologie di impianti, nonché gli effetti sul consumo di suolo.

L'articolo 10 reca la disciplina transitoria, escludendo l'applicabilità della legge in commento ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa: a) si sia perfezionata una delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previste dalla legge; b) sia stato conseguito il titolo di compatibilità ambientale laddove previsto o risultino concluse con esito positivo, anche con prescrizioni, le conferenze di servizi previste per il rilascio dell'autorizzazione unica. Una speciale disciplina è prevista per le ipotesi regolate dall'art.8 dello s.d.l.

Al contempo, la disposizione in parola fa salva la facoltà per i proponenti che abbiano presentato l'istanza di autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di richiedere all'autorità competente l'applicazione della presente disciplina.

L'art. 11 detta le disposizioni finanziarie precisando che dalla applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 12 dispone in merito all'entrata in vigore della legge.

Al fine di ottemperare agli obblighi gravanti sulla Regione ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. 199/2021, come richiamati dall'articolo 3 del D.M. 21 giugno 2014, si propone dunque il seguente schema di disegno di legge, avente ad oggetto l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

5. Copertura finanziaria

Il presente schema di disegno di legge non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

I funzionari

Simeone Lacalendola
Concetta Lunanuova

SIMEONE
LACALENDOLA
23.10.2024 10:29:55
GMT+02:00

CONCETTA LUNANUOVA
23.10.2024 11:01:38 GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Francesco Corvace

Francesco
Corvace
23.10.2024
10:33:19
GMT+02:00

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico

Gianna Elisa Berlingiero

Gianna Elisa
Berlingiero
23.10.2024
11:07:20
GMT+02:00

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Gianluca Nardone

GIANLUCA
NARDONE
23.10.2024
10:31:49
GMT+01:00

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Paolo Francesco Garofoli

Paolo Francesco Garofoli
23.10.2024 10:32:16
GMT+00:00

L'Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili

Alessandro Delli Noci

Alessandro
Delli Noci
23.10.2024
12:37:12
GMT+02:00

L'Assessore Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste

Donato Pentassuglia

Donato Pentassuglia
23.10.2024 13:12:00
GMT+01:00

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere

Serena Triggiani



SERENA TRIGGIANI
23.10.2024 14:18:13
GMT+02:00

Il Presidente della Regione Puglia, in qualità di Assessore al Paesaggio e all'Urbanistica

Michele Emiliano



Michele
Emiliano
23.10.2024
14:39:44
GMT+02:00

Schema di disegno di legge

“Individuazione delle superfici e delle aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili)”.

Art. 1

Finalità e principi

1. La Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili), ed al fine di rendere la Puglia sostenibile, perseguire il contrasto ai cambiamenti climatici, conseguire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale a partire dagli obiettivi di cui alla tabella A dell’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024 ed in coerenza con le previsioni dello strumento di pianificazione energetica regionale, con la presente legge individua:
 - a) le superfici e le aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
 - b) le superfici e le aree non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
 - c) le superfici e le aree ordinarie per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
 - d) le aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
2. Ai fini dell’individuazione delle superfici e delle aree di cui al precedente comma 1, fermo quanto previsto dall’art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, la Regione tiene conto della massimizzazione delle aree da individuare al fine di rendere la Puglia sostenibile, perseguire il contrasto ai cambiamenti climatici e conseguire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale a partire dagli obiettivi di cui alla tabella A dell’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, del contenimento del consumo di suolo, degli obiettivi della strategia di sviluppo sostenibile regionale, della biodiversità e degli ecosistemi, della Direttiva 92/43/CE Habitat, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa e della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) <<superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili>> le aree di cui al successivo articolo 3, come definite dall'articolo 1, comma 2, lett. a), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024;
 - b) <<superfici e aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili>> le aree e i siti di cui al successivo articolo 6, come definite dall'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024;
 - c) <<superfici e aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili>> le superfici e le aree di cui al successivo articolo 7, come definite dall'articolo 1, comma 2, lett. c), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024;
 - d) <<aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra>> le aree di cui al successivo articolo 8, come definite dall'articolo 1, comma 2, lett. d), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024;
 - e) <<siti UNESCO>>, i siti registrati nella lista del Patrimonio Mondiale, per cui è stato riscontrato l'eccezionale valore culturale, storico, paesaggistico o scientifico;
 - f) <<strade panoramiche>> i siti come definiti dall'art. 85 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e s.m.i.;
 - g) <<luoghi panoramici>> i siti come definiti dall'art. 85 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e s.m.i.;
 - h) <<beni paesaggistici>> gli immobili e le aree di cui all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
 - i) <<ulteriori contesti paesaggistici>> i siti indicati dall'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e s.m.i.;
 - j) <<aree e superfici interessate da habitat all'esterno della rete Natura 2000>> le superfici esterne alla rete Natura 2000, ricomprendenti gli habitat naturali e gli habitat naturali di interesse comunitario, così come definiti dall'articolo 1, lettere b) e c) della Direttiva Habitat (92/43/CEE), e come individuate e perimetrate dagli strati informativi approvati con deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2442 e s.m.i.;
 - k) <<sistema agrivoltaico>> i sistemi agrivoltaici come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 22 dicembre 2023, n. 436 e s.m.i., come integrata ai sensi del successivo articolo 8, comma 5;
 - l) <<impianto agrivoltaico di natura sperimentale>> gli impianti agrivoltaici come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 22 dicembre 2023, n. 436 e s.m.i., come integrata ai sensi del successivo articolo 8, comma 5;
 - m) <<impianto eolico di grossa taglia>> l'impianto eolico con potenza superiore a 1000 kW e altezza della torre, comprensiva di rotore, pari o superiore a 100 metri;
 - n) <<aree agricole non utilizzabili per la coltivazione>> le aree a destinazione agricola:
 - 1. non utilizzabili per la coltivazione quali calanchi, arenili, pietraie, rocce affioranti, comprese le tare costituite quali scarpate, cumuli di pietre o macerie, bordi vegetati dei fossi e dei canali, capezzagne, ove non gravate da altri vincoli;
 - 2. classificate come siti inquinati ai sensi della normativa vigente e non suscettibili di interventi di bonifica.

Art. 3

Individuazione delle superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 8, sono considerate superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili:

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Per gli impianti eolici costituiti da più aerogeneratori, per area occupata si intende il sito così come definito all'art. 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1), del comma 8, dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici con moduli a terra ricadenti in area agricola, per i quali non è consentito alcun incremento dell'area occupata;
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- d) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, contigui alla linea ferroviaria o autostradale;
- e) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- f) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano che integrano gli elementi di priorità di cui all'articolo 5 del Regolamento regionale 14 luglio 2008, n. 12 ("Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse"), in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
 1. le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere. Tale previsione non si applica per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra;
 2. le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 3. le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.Il precedente capoverso si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione non ancora approvati. Tuttavia, è concesso al Comune un termine di 90 giorni dall'istanza per la realizzazione dell'impianto per approvare, con deliberazione di Giunta, uno schema di assetto nel quale siano individuate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le aree oggetto di cessione.
- g) le aree a destinazione industriale, artigianale o commerciale, anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione non ancora approvati. Tuttavia è concesso al Comune un termine di 90 giorni dall'istanza per la realizzazione dell'impianto per approvare, con

- deliberazione di Giunta, uno schema di assetto nel quale siano individuate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le aree oggetto di cessione;
- h) le aree poste in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da stazioni o impianti di ricarica di mezzi elettrici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché la produzione di energia da tali impianti sia asservita unicamente alla stazione di ricarica medesima;
 - i) le aree adiacenti ai punti di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN) entro una distanza non superiore a trecento metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore della RTN e la disponibilità degli stalli esistenti;
 - j) esclusivamente per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale, le aree ricadenti all'interno della superficie autorizzata per la realizzazione di impianti eolici esistenti, come definita dall'articolo 5, comma 3-bis, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
 - k) per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, le cave integrate nei sistemi di protezione idraulica del territorio e /o utilizzate come invaso;
 - l) le aree ricadenti nel perimetro di competenza del Servizio Idrico Integrato e delle infrastrutture idriche della Regione Puglia, compresi gli impianti di depurazione;
 - m) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera b), anche le aree agricole non utilizzabili per la coltivazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera n).
2. Sono altresì idonee le coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ad eccezione delle coperture dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sono comunque fatti salvi gli interventi ammissibili ai sensi del titolo VI delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi e fermi restando i divieti di cui al successivo art.8, sono altresì idonee le aree che non sono ricomprese tra quelle individuate dal successivo articolo 6 e che non sono interessate da alcuno dei restanti ulteriori contesti paesaggistici (U.C.P.) come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lett. l, nonché dall'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 4

Procedure autorizzative specifiche per le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
 - a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
 - b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo. Ai fini del rispetto dei termini, le istanze di autorizzazione relative agli impianti ubicati nelle predette aree idonee sono istruite con priorità rispetto a quelle relative ad interventi ubicati nelle aree di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del precedente articolo 1. Le istanze di autorizzazione relative ad impianti che convergono sugli obiettivi del PNRR, PNC e IPCEI, nonché per la decarbonizzazione di sistemi produttivi "hard to abate" e per soluzioni di mobilità sostenibile, sono trattati con priorità istruttoria.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo

sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionali all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.

3. La disciplina di cui al precedente comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1.
4. Nella realizzazione e manutenzione delle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui al precedente comma 1 deve essere utilizzata la tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC).

Art. 5

Piattaforma digitale nazionale per le aree idonee

1. Per garantire le attività necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e le connesse attività di monitoraggio, la Regione rende disponibili le informazioni di propria competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della predetta piattaforma.
2. Al fine di rendere disponibili le informazioni necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui al precedente comma 1, i Comuni, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, trasmettono alla struttura regionale competente le informazioni relative al proponente, all'area interessata, alle caratteristiche dell'impianto e agli eventuali motivi ostativi al perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.
3. I Comuni trasmettono, altresì, con le modalità già in uso ed entro trenta giorni dal perfezionamento, le informazioni sui titoli abilitativi perfezionati in seguito alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 2 e 3 entro i termini ivi previsti, la Regione può adottare le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi.
5. La Giunta regionale definisce le linee guida per rendere disponibili le informazioni di propria competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui al precedente comma 1, tenendo conto anche delle informazioni ricevute dai Comuni.

Art. 6

Individuazione delle superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Sono considerate superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, salvo che per le infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti per le quali deve essere utilizzata la tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC), che non interessino beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che riguardino il sottosuolo:
 - a) le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della fascia di rispetto dal perimetro dei predetti beni pari a 500 metri per gli impianti fotovoltaici e 3 chilometri per gli impianti eolici;
 - b) le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - c) le aree ricomprese nel perimetro dei seguenti ulteriori contesti paesaggistici:
 1. reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale;
 2. sorgenti;
 3. versanti;

4. lame e gravine;
 5. doline;
 6. grotte;
 7. geositi;
 8. inghiottitoi;
 9. cordoni dunari;
 10. aree umide;
 11. formazioni arbustive in evoluzione naturale;
 12. siti di rilevanza naturalistica;
 13. area di rispetto dei boschi;
 14. area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.
- d) le superfici interessate da habitat all'esterno della Rete Natura 2000 individuate con deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2442 e s.m.i.
2. Sono considerate altresì non idonee:
 - a) per l'installazione di impianti eolici di grossa taglia e di impianti fotovoltaici con moduli a terra, le aree ricadenti nella fascia di rispetto di 5 chilometri dai Siti UNESCO;
 - b) per l'installazione di impianti eolici di grossa taglia e di impianti fotovoltaici con moduli a terra, le aree ricadenti nella fascia di rispetto di 1 chilometro dalle strade panoramiche e dai luoghi panoramici.
 3. La Regione, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, adegua le disposizioni di cui Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 alla presente legge e alle disposizioni normative, regolamentari o pianificatorie intervenute successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'Allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e s.m.i.
 4. Nelle more dell'adeguamento del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, al fine di garantire il contrasto al cambiamento climatico, la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale e il raggiungimento degli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 e comunque la soddisfazione del fabbisogno energetico regionale con il massimo impiego possibile di energia da fonti rinnovabili, il Regolamento si applica solo nelle parti non in contrasto con la presente legge.

Art. 7

Individuazione delle superfici e aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Sono considerate superfici e aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili tutte le superfici e le aree diverse da quelle previste dai precedenti articoli 3 e 6.
2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree ordinarie deve essere contenuta la necessità di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in coerenza con le previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con la necessità di garantire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale ed il contrasto ai cambiamenti climatici, a partire dagli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024.

Art. 8

Individuazione delle aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e disposizioni specifiche per le aree agricole

1. Sono considerate aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra le zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.
2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, tuttavia, è consentita in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti:
 - a) limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
 - b) nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o nelle porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché nelle cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché nelle discariche o nei lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
 - c) nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
 - d) nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
 - e) nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 - f) nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
3. Il comma 1 non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 o altri sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, compresi i Projects of Common European Interest (PCEI).
4. Fatte salve le aree previste dal precedente comma 2, nel caso di utilizzo della tecnologia fotovoltaica, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici possono essere realizzati esclusivamente impianti agrivoltaici di natura sperimentale.
5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale individua le caratteristiche tecniche dei sistemi agrivoltaici e degli impianti agrivoltaici di natura sperimentale, al fine di garantire la continuità delle attività agricole e la produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo la tutela del potenziale produttivo agricolo pugliese. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di Giunta Regionale, si applicano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 22 dicembre 2023, n. 436 e s.m.i.

Art. 9

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per la energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia, di perseguimento degli obiettivi di consumo di suolo zero entro il 2050, di tutela del suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile e di lotta ai cambiamenti climatici, nonché le modalità di tutela degli habitat e specie di cui alle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli) e della biodiversità nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalle Strategie al 2030 europea e nazionale della biodiversità (SEB 2030 e SNB 2030).
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale fornisce al Consiglio, con cadenza biennale, una relazione indicante il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la quantità di energia prodotta in relazione alle diverse tipologie di impianti, nonché gli effetti sul consumo di suolo.

Art. 10

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa:
 - a) si sia perfezionata una delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previste dalla legge;
 - b) sia stato conseguito il titolo di compatibilità ambientale laddove previsto, ovvero, negli altri casi, qualora risultino concluse con esito positivo, anche con prescrizioni, le conferenze di servizi previste per il rilascio dell'autorizzazione unica.
2. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano presentato l'istanza di autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di richiedere all'autorità competente l'applicazione della presente disciplina.
3. L'articolo 8 non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge 15 maggio 2024 n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024 n. 101, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

Art. 11

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.